



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

36[^] Seduta

Mercoledì 31 gennaio 2024

Deliberazione n. 263 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Integrazioni della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale).

Presidente: Pierluigi Caputo

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 20, assenti 11

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i tre articoli, che sono approvati per come emendati, preso atto della nuova relazione tecnico-finanziaria, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n.260/12[^] nel suo complesso, e, deciso l'esito – presenti e votanti 20, a favore 20 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Caputo

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 5 febbraio 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 263 del 31 gennaio 2024

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2022, N. 37
(DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER ASSICURARE I LIVELLI ESSENZIALI
DI ASSISTENZA NEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 gennaio 2024.

Reggio Calabria, 5 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
(Pierluigi Caputo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge detta, all'articolo 1, norme di modifica della legge regionale 21 ottobre 2022, n.37, al fine di prevedere - in una situazione di carenza di personale - la possibilità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive per il personale medico ed infermieristico dei servizi di elisoccorso, allo scopo di garantire la regolare esecuzione dei servizi medesimi, di particolare importanza per la salute collettiva, e per garantire il pronto intervento in situazioni di estrema urgenza, stabilendo la tariffa oraria delle predette prestazioni aggiuntive entro i limiti fissati dall'articolo 11 del decreto-legge n. 34/2023. La norma risponde all'esigenza provvisoria ed eccezionale di garantire il servizio nelle more dell'adozione di tutti gli atti occorrenti all'individuazione di ulteriore personale in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio ed all'effettuazione delle attività formative occorrenti a garantire l'addestramento ed il reclutamento di ulteriori professionalità.

È previsto, inoltre, che la tardiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater è oggetto di specifica valutazione dell'organismo regionale indipendente di valutazione.

L'espletamento del servizio richiede l'effettuazione su base regionale di n.20.868 ore di attività, per cui, considerata la tariffa oraria definita nei commi precedenti, si prevede un incremento di spesa pari a 2.797.000,00 euro su base annua.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante imputazione della spesa sulle risorse del bilancio regionale derivanti dal gettito fiscale conseguente all'attivazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sulla parte eccedente il concorso all'equilibrio del sistema sanitario regionale dell'anno 2022 quantificato in 50 milioni di euro circa, come previsto dall'articolo 2.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto al termine ordinario di quindici giorni (vacatio legis) atteso che le norme ivi contenute rappresentano una urgente necessità, importante per la salute collettiva, e richiedono di entrare in vigore nel più breve tempo possibile.



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La legge genera oneri finanziari la cui copertura economica, prevista per dare attuazione e concreta applicazione alle relative previsioni, è indicata nell'articolo 2.

Di seguito si specificano in apposita tabella, per come sotto riportata, le norme che necessitano della copertura finanziaria e le restanti norme che, per la natura ordinamentale, definitoria e procedurale, non richiedono la predetta copertura. Nello specifico, la tabella 1 contiene l'individuazione e la classificazione delle spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Norma che prevede la modifica della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37, al fine di prevedere – in una situazione di carenza di personale – la possibilità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive per il personale medico ed infermieristico dei servizi di elisoccorso. L'articolo genera oneri finanziari per come nello stesso indicato.	C	P	830.000,00 euro per ciascuna annualità 2024,2025, 2026
2	Norma finanziaria			
3	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Integrazione dell'articolo 1 della legge regionale 37/2022)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale) sono inseriti i seguenti:

“4-bis. Per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di elisoccorso e nelle more degli adempimenti di cui al comma 4-quater, è possibile ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 23 gennaio 2024, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro – triennio 2019–2021, del 2 novembre 2022, relativo al personale del comparto sanità.

4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis, la tariffa oraria per il personale medico è determinata in misura pari a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, mentre quella per il personale infermieristico è determinata in misura pari a 40 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 11 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali) convertito, con modifiche, in legge 26 maggio 2023, n.56.

4-quater. Entro il 29 febbraio 2024, è pubblicato un avviso finalizzato all'individuazione del personale in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio. Con cadenza biennale sono organizzati corsi di formazione e addestramento, per il reclutamento di ulteriori professionalità mediche ed infermieristiche, da assegnare al servizio in via ordinaria.

4-quinquies. La tardiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater è oggetto di specifica valutazione dell'organismo regionale indipendente di valutazione.”.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 830.000,00 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, che non comportano il superamento del limite della spesa di personale rappresentato dal corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento, come previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), per come richiamato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modifiche, in legge 25 giugno 2019, n. 60, per il 2024, si provvede mediante imputazione della spesa sulle risorse del bilancio regionale derivanti dal gettito fiscale conseguente all'attivazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), a valere sulla parte eccedente il concorso all'equilibrio del sistema sanitario regionale dell'anno 2022, quantificato in 50.000.000 euro circa.

2. Le risorse di cui al comma 1 ammontano a complessivi 2.490.000 euro nel triennio.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.